



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 7 DEL 12/04/2021

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: RIAPERTURA PARZIALE DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI NEI
GIORNI FERIALE E MANTENIMENTO DEL DIVIETO ASSOLUTO DI
ASSEMBRAMENTO IN AREE SPECIFICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'Epidemia da Covid-19 un'Emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza nazionale ed internazionale ;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dispositivo prorogato fino al prossimo 30 Aprile 2021 ;

Visto il Nuovo DPCM 02 Marzo 2021, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* valido dal 6 Marzo al 6 Aprile 2021 e richiamato, in particolare, l'Articolo 11 *“Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti”* commi n. 1. e 3. ;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1, comma 16 del D.L. 16 maggio 2020, n.33”* valevole dal 05 al 14 Marzo 2021;

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”* valevole fino al 29.03.2021 con la quale si stabilisce che alla Lombardia, con decorrenza 15 Marzo e per un periodo di 15 giorni, si applichino le misure di cui al Capo V *“Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa”* del DPCM del 2 Marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75 che all'art. 1, lett. a) cita: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate: a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021”*;

Vista, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02.04.2021 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con la quale *“si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”*;

Visto, il Decreto Legge del 01.04.2021 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici”*, valevole fino al 30.04.2021 il quale stabilisce che *“dal 7 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 02 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”*;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana" con la quale "cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44"

Richiamato il rigoroso Divieto di Assembramento di cui all'Art. 1, Comma 8, primo periodo, del D.L. del 16.05.2020 n.33 convertito dalla L. del 14.07.2020 n.74 ;

Considerato che lo stesso DPCM del 02 Marzo 2021 pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, *evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità* ;

Dato atto inoltre che il DPCM del 02 Marzo 2021 pone l'accento sul fatto che, tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, *è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico* ;

Considerato il perdurare dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'attuale carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e comunale in conseguenza della terza ondata epidemica alla data di emissione della presente Ordinanza ;

Considerato che, allo stato attuale, tenuto conto che l'attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine riguarda l'intero territorio comunale e che non è possibile garantire che l'accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da Covid-19 ;

Rilevata la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività ;

Vista la Legge n. 241/1990 ;

Visto l'Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e di tutela della Salute Pubblica :

- La riapertura al pubblico nei giorni feriali, dal **Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 19.00** e la chiusura al pubblico **nei giorni festivi e pre-festivi** ;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

con decorrenza Lunedì 12 Aprile 2021 e fino al giorno Venerdì 30 Aprile 2021, delle seguenti aree pubbliche perimetrate :

- Parco Villa in Via IV Novembre ;
- Parco Collodi in Via Primo Maggio ;
- Parco Ferrari in Frazione Modignano ;

- La proroga del divieto assoluto di assembramento su tutte le vie principali e secondarie del Comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti : Via Garibaldi, Via San Giovanni Bosco ed area centrale limitrofa alla Chiesa Parrocchiale, Via Pertini, Area a verde non perimetrata del Parco Sillaro nelle dirette adiacenze del Parco Sportivo “ Restelli “ ed Area a gioco attrezzata non perimetrata di Via Europa - P.zza G.B. Shaw nella Frazione Villavesco;
- Il divieto del gioco calcio amatoriale presso il campo sito nel Parco Ferrari in Frazione Modignano;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza in copia :

- alla Prefettura di Lodi ;
- alla Provincia di Lodi ;
- alla Questura di Lodi ;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- al Comando dei Carabinieri ;
- al Comando di Polizia Locale ;
- a tutti gli interessati alla presente ordinanza .

La pubblicazione urgente sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco compresa la diffusione alla cittadinanza mediante pannello informativo luminoso variabile

I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 400,00 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 .

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Tavazzano con Villavesco, 12.04.2021

Prot. n° 4333 /9.4 fasc. 1

Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.